

CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004 TRA IL COMUNE DI SALCEDO E IL COMUNE DI NOVE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO PARZIALE E TEMPORANEO DI UN DIPENDENTE DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI

L'anno Duemila_____ addì _____ del mese di _____, tra:

IL COMUNE DI SALCEDO, C.F. rappresentato
da

e

IL COMUNE DI NOVE, C.F., rappresentato da
.....

Premesso che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni – Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede *“che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”*;

- Che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *“la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro di assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*;

- Che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

- che l'ARAN con parere 104-14A5 ha stabilito *“che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”*, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1- OGGETTO, FINALITA' E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, della prestazione lavorativa del dipendente inquadrato nell'Area degli Istruttori,, in servizio presso il Comune di Nove a tempo pieno e indeterminato, da parte del Comune di Salcedo, per lo svolgimento di mansioni presso l'Ufficio tecnico del Comune di Salcedo per n. 18 ore settimanali;

2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto;
3. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato mediante sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione è fissata nel periodo decorrente dal 19.02.2024 al 31.03.2024. Le parti potranno concordare la proroga della presente convenzione con semplice scambio epistolare da parte dei firmatari.

ART. 3 – GESTIONE DEL PERSONALE IN CONVENZIONE

1. I Responsabili dell'Ufficio Personale disciplineranno orari e modalità di svolgimento del servizio, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative in capo a ciascun ente;
2. Ferma restando la volontà di garantire il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli enti interessati la prestazione lavorativa dovrà essere effettuata in modo da consentire il coordinamento di funzioni nonché il raccordo con l'attività degli altri dipendenti all'interno di entrambi gli enti.
3. Il rapporto di lavoro del personale in convenzione, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni orizzontali, è gestito dall'ente di rispettiva appartenenza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune utilizzatore.

ART. 4 – TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE.

Le prestazioni di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Salcedo, e quindi il tempo di utilizzo da parte di tale Comune, è pari a 18 ore settimanali da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

ART. 5 – ONERI FINANZIARI E RIPARTO.

L'Ente utilizzatore rimborserà al Comune di Nove le somme anticipate per suo conto, comprensive degli oneri diretti e riflessi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, sulla base di apposita richiesta del Comune di Nove, non oltre trenta giorni dalla trasmissione del rendiconto delle spese anticipate.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. La spesa relativa al trattamento economico tabellare sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative prestate presso ciascun Ente e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti Enti Locali.

3. Il Comune di Nove provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti e al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Salcedo.

ART. 7 – CAUSE DI SCIoglimento ANTICIPATO.

La convenzione sarà risolta anticipatamente nei seguenti casi:

1. Per cessazione del rapporto di lavoro del dipendente interessato con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
3. Per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 30 giorni da parte dell'ente recedente.

ART. 8 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Lì, _____

Per il Comune di Salcedo: Il Responsabile Ufficio Personale

Per il Comune di Nove: Il Responsabile Ufficio Personale

Per accettazione:
il dipendente
